

Allegato "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS PER LA GESTIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

TRA

Regione Lombardia (Codice Fiscale 80050050154) – con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata _____, nella sua qualità di _____ in forza dei poteri attribuiti con DGR n. _____ del _____

E

L'Università telematica e-Campus (Codice Fiscale 90027520130) – con sede in Novedrate (Co),– Via Isimbardi n.10 di seguito denominata Università, ai fini del presente Atto rappresentata da Marco Margarita in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- Il diritto allo studio universitario è previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 34 della Costituzione che stabiliscono che *"I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso"* e consiste, pertanto, nel diritto all'eliminazione di quelle disuguaglianze economiche che possono costituire un ostacolo al compimento degli studi universitari;
- l'articolo 3, commi 20 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo istituito e regolato dalla legge statale e corrisposto dagli studenti all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è attribuito alle Regioni ed alle province autonome e interamente devoluto all'erogazione delle borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- il richiamato articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*), e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)", ha altresì definito l'importo della tassa per il diritto allo studio universitario a livello nazionale in € 140,00, nelle more della determinazione e dell'articolazione in fasce reddituali ISEE della stessa da parte della Regione;
- il predetto D. Lgs. 68/2012 prevede inoltre -all'art. 9, comma 2- che le università e le istituzioni universitarie esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;

- Regione Lombardia, a norma dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
 - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
 - b) il sostegno ai servizi per il Diritto allo Studio;
 - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza ed a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
 - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel Sistema delle Università, alle sue caratteristiche ed ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, sino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli Enti strumentali denominati "*Istituti per il Diritto allo Studio Universitario*" (ISU), è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite Consorzi o altri Soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 33/2004;
- con riferimento specifico alla tassa regionale per il diritto allo studio, l'art. 8 della citata l.r. 33/2004 – di modifica degli articoli 60,61 e 62 della l.r. 10/2003- ha previsto che la stessa:
 - a) è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari;
 - b) è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale;
 - c) è rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari;
 - d) i proventi derivanti dalla riscossione del tributo sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;
- l'Università E-Campus eroga in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca;
- la Regione e l'Università convengono di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti all'introito- a decorrere dall'a.a. 2024/2025- del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, finalizzato all'erogazione da parte della Regione delle risorse per l'assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione, disciplina le modalità di riscossione, da parte dell'Università, della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dell'articolo 18, comma 8, del D. Lgs 68/2012.

Articolo 3

(Durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Articolo 4

(Tassa regionale per il Diritto allo Studio)

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Università si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i.
2. L'Università si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, l'intera quota del gettito complessivo della tassa regionale, introitata alla data del 31 gennaio. Entro la stessa data, l'Università trasmette alla Regione i dati relativi:
 - al numero degli studenti immatricolati o iscritti dell'anno accademico di riferimento;
 - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato, al netto degli esoneri;
 - agli estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.
3. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute sino alle date di scadenza del versamento indicate al precedente comma 2.
4. L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

Articolo 5
(Clausole finali)

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle Parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione ed alla registrazione della presente Convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Per l'Università telematica E-Campus

Per Regione Lombardia